

N° 334/07 Cont.

STUDIO LEGALE
Avv. Simonetta Galizia
Via XX Settembre, 61 - 72100 BRINDISI
Tel. e Fax 0831.529133

C.P.I.A.

COMUNE DI OSTUNI
Settore Affari Generali e Istituzionali

28 NOV 2011

Prof. N°
00029318

TRIBUNALE DI OSTUNI
IL G.I.

Tateo Elena
Parisi Antonia +

COMUNE DI OSTUNI
24 NOV. 2011
ARRIVO

[Handwritten signatures and scribbles]

Letto il ricorso proposto ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 10.5.1976 n. 346 da Tateo Elena;

rilevato che l'istante è proprietaria a far data dal 1981 dei seguenti cespiti:
fabbricato sito in Ostuni in contrada Cervarolo e censito al Catasto fabbricati del Comune di Ostuni al fg. 169 ed individuato con la particella n. 101, oltre ai fondi agricoli - coltivati a seminativo ed erborato - siti anch'essi in contrada Cervarolo, riportati in Catasto terreni al fg. 169, particelle 103 - 105 e 106, questi ultimi di proprietà della ricorrente dal 1987 (allegate in atti visure catastali);

rilevato che la predetta proprietà confina - da un lato - con terreni con annesso fabbricato rurale di proprietà dei coniugi Terrulli Leonardo e Parisi Antonia, entrambi deceduti senza eredi (Cfr. certificati anagrafici degli stessi rilasciati dal Comune di Ostuni);

rilevato che, dall'espletata istruttoria, è emerso che la ricorrente amica già anni dei sig.ri Terrulli e Parisi, fin dal 1985 ha avuto la piena disponibilità dei terreni agricoli degli stessi e ne ha curato la manutenzione e la coltivazione. In particolare, il teste Lavolta Vincenzo - che riferisce di aver lavorato dal 1981 fino al 1990 su incarico di Tateo Elena - ha "ricord(ato) che sul terreno vi erano dei trulli grezzi e che in essi non vi era luce elettrica che, invece, (era presente) in una casetta distante circa 2 metri dai trulli; casetta sita comunque sui terreni che (lui) coltivav(a) per conto della ricorrente"; ancora "il terreno che coltivav(a) per conto della ricorrente era di circa 2 ettari e su di esso vi erano piante di ulivo, mandorle, fichi, e due alberi di noci". In ultimo, "nel terreno che (egli) coltivava non vi erano muri che delimitavano gli stessi, ma solo terrazzamenti naturali"; confermando, al contempo, che "la sig.ra Parisi (lo aveva) visto in tante occasioni coltivare il terreno e non gli aveva" frapposto ostacoli";

Il teste, Maldarella Vittorio che svolge l'attività di idraulico, ha confermato di aver realizzato, una decina di anni prima, impianti per la ricorrente sugli immobili siti in contrada Cervarolo, e cioè, sul trullo e sulla casetta. In particolare, egli ha realizzato una diramazione di tubi da un pozzo che ha riguardato più terreni disposti in fasce.

Egli ricorda che il pozzo "da cui h(a) fatto la diramazione di tubi per l'irrorazione dei terreni era diviso da un muro a secco che presentava dei varchi ma poteva anche essere

Maldarella Vittorio

scavalcato trattandosi di un muro basso ed in parte demolito". Il teste Ciola Giuseppe ha precisato che la coltivazione dei terreni per cui è causa viene effettuata fin dal 1982/83 dal Lavolta, che si occupava della manutenzione dell'intera proprietà. L'ultimo teste, Fantoni Gianluca, vicino della ricorrente ha confermato che, da oltre 20 anni, la sig.ra Tateo conduce i terreni della sig.ra Parisi-Terrulli. La stessa avrebbe cominciato "a sistemare dal punto di vista strutturale l'immobile che insiste sul terreno". Inoltre, avrebbe avuto modo di vedere sempre "operai mandati dalla sig.ra Tateo occuparsi dell'intera proprietà per cui è causa", in ultimo confermando che "la coltivazione e la conduzione dell'intera proprietà (sarebbe) stata sempre svolta dalla ricorrente e che mai alcuna contestazione (sarebbe) stata sollevata dalla sig.ra terrulli-parisi; anche in virtù degli ottimi rapporti, esistenti inter partes;

rilevato che, dunque, dalle deposizioni dei testimoni è emerso che da oltre 20 anni la ricorrente Tateo Elena esercita il possesso materiale e continuativo dei predetti beni immobili per mezzo della coltivazione dei predetti fondi di proprietà Terrulli-Parisi ad erborato e seminativo; con ciò dimostrando, inequivocabilmente, l'intenzione di esercitare un potere di signoria sulla cosa corrispondente a quella del proprietario;

È rilevato che, in base alla disciplina speciale, relativa ai fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati dalla legge come montani, introdotta nel Codice civile dall'art. 1 l. 10.5.1976 n. 346, la proprietà del bene si acquista in forza del possesso continuato per quindici anni, anziché venti. Infatti, ratio dell'istituto è quella di agevolare la regolarizzazione del titolo di proprietà e delle intestazioni catastali relativi a beni situati in zone montane e nelle aree considerate depresse;

PQM

dichiara l'intervenuta usucapione dei beni come individuati nel ricorso introduttivo e nel pedissequo decreto:

- 1) fondo rustico sito in Ostuni in contrada Cervarolo di are 95,32 con destinazione produttiva, avente un reddito dominicale totale di € 12,78 ed agrario totale di € 12,70, individuato in catasto Terreni del Comune di Ostuni al fg. 169 e così composto: part.IIa 245 di are 11,60; part.IIa 247 di are 19,26; part.IIa 248 di are 19; part.IIa 249 di are 19; part.IIa 250 di are 15,57; part.IIa 252 di are 7,43; part.IIa 253 di are 3,46;
- 2) fabbricato rurale della superficie di are 3,53 composto da due piccoli vani ed annesso spiazzo, riportato in Catasto Fabbricati del Comune di Ostuni al fg.169 ed individuato dalla part.IIa 104, non produttivo di reddito.



dy. 25.7.2011

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Paola D'Angelo VALENTE)

Il Giudice

(Dott. Antonio Ivan Natali)

Antonio Ivan Natali

P.C.C. a richiesta di
per uso
Ostuni, li

AW - Gelizze Simonette

Mot. Piee

16/09/11

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
~~Paola D'Angelo~~ VALENTE

Paola D'Angelo



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza di chi in atti, Io sottoscritto avv. **Simonetta Galizia** nella qualità di procuratore e difensore di TATEO Elena residente in Ostuni, ho richiesto l'affissione all'Albo Pretorio del COMUNE DI OSTUNI per GIORNI 90, dell'antescritto decreto di intervenuta usucapione ex artt. 2-3 della legge 10/5/1976 n. 346 (Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale), pronunciato in data 25/7/2011 a conclusione del **procedimento civile R.G. 334/2007 instaurato dinanzi al Tribunale di Brindisi - SEZIONE DISTACCATA di OSTUNI - in persona del Giudice Unico, dott. A.I. NATALI**, per legale scienza e conoscenza di chiunque ne avesse interesse ai fini di una eventuale opposizione e ad ogni effetto di legge.

CON ESPRESSA INDICAZIONE CHE L'EVENTUALE OPPOSIZIONE POTRA' ESSERE PROPOSTA ENTRO IL TERMINE DI NOVANTA (90) GIORNI DECORRENTE DALLA SCADENZA DEL TERMINE DI AFFISSIONE (Ex art. 3, co.2, legge 10/5/1976 n. 346)